

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 17/28/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA

Con appello, presentato all'agenzia delle entrate DP di Pavia il 24/05/2011 e depositato in data 09/06/2011 presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (ed in data 24/05/11 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia), il sig. ES. FER. GI. impugnava la sentenza n. 11/03/2010 emessa dalla sezione 03 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia il 20/12/2010 e depositata in data 24/01/2011 avverso avviso di accertamento Omissis per IVA - IRPEF - ILOR relative all'anno 2005 emessa dall'Agenzia delle Entrate di Pavia (ora) Direzione Provinciale di Pavia, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata:

- a) in via pregiudiziale lamenta la mancanza dei presupposti legittimanti la ricostruzione indiretta dei ricavi (lett. d, comma 1 art. 39 Dpr 600/73);
- b) in subordine la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento (comma 1 art. 7 L. 212/00 e comma 2 dell'art. 42 Dpr 600/73);
- c) l'annullamento dell'atto per eccepita carenza di motivazione;
- d) l'annullamento (ed in subordine) la riduzione della pretesa erariale e) la pubblica udienza;
- f) la vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio, che non quantificava.

In data 06/07/2011 si costituisce con proprie controdeduzioni l'agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio per € 2.153,25 come da nota spese depositata.

Il contribuente, in data 05/01/2012, deposita memoria di replica alle controdeduzioni dell'ufficio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'odierna pubblica udienza sono comparsi:

- Per la parte venditrice: Rag. Gi. Mi.
- Per l'Ufficio D.P. Il Milano: nessuno.

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e si rimettono ai propri scritti difensivi, concludendo ciascuno per le rispettive opposte ragioni. La causa prosegue in camera di consiglio.

FATTO, DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'agenzia delle entrate aveva effettuato un controllo di altro contribuente sito nella zona dove è ubicato l'esercizio commerciale del contribuente (commercio al dettaglio di confezioni per adulti) ed aveva riscontrato una percentuale di ricarico dei ricavi del 112,85% che lo stesso contribuente (a detta dell'agenzia, ma non documentato) aveva accettato; aveva quindi provveduto ad effettuare il calcolo dei ricavi applicando non già detta percentuale, ma tenendo conto delle osservazioni del contribuente una percentuale ridotta del 70% in luogo di quella dichiarata del 46%.

Non essendosi perfezionata l'adesione alle richieste dell'agenzia, la stessa provvedeva ad emettere un circostanziato avviso di accertamento, che sulla base di quanto sopra indicato, aumentava il ricavato.

A supporto della propria tesi, ed al fine di dimostrare che i fatti erano gravi, precisi e concordanti, assumeva, fra l'altro, l'acquisto di una autovettura da € 50.000 data in uso al figlio, di cui lo stesso contribuente provvedeva a sostenere i costi di gestione.

Si oppone il contribuente asserendo che i risultati degli studi di settore evidenziavano il risultato di CONGRUO e COERENTE, che l'azienda aveva (ed ha) una contabilità ordinaria, aveva depositato l'inventario e che nessun rilievo era stato esplicitato allo scopo.

La Commissione rileva che non sempre "la congruità" calcolata secondo il criterio "Gerico" salva dai controlli che l'agenzia ha il dovere di effettuare.

L'accertamento effettuato dall'Agenzia nei confronti di un contribuente che, solo formalmente, risulta "congruo e coerente" rispetto allo studio di settore di categoria, è più che legittimo quando viene fornita la prova che il software Gerico è stato utilizzato in modo scorretto e quando per gli anni sottoposti a controllo i ricavi risultano notevolmente appiattiti.

La vicenda sottoposta al vaglio di questo Collegio deriva dall'impugnazione da parte di un contribuente - che gestisce un negozio per la vendita di abbigliamento casual tre avvisi di accertamento (relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006 tutti in discussione oggi presso questa Commissione) - con i quali venivano accertati, con metodo analitico induttivo, relativamente all'anno in esame, ricavi per € 486.778,00 a fronte di un dichiarato di € 410.587,00.

L'ufficio aveva determinato i reali ricavi in maniera indiretta, applicando al costo del venduto una percentuale di ricarico ponderata rispetto alla tipologia dei beni ceduti e conforme rispetto ad altre attività similari esercitate nella stessa zona.

La Commissione rileva che dai fatti di causa non si evidenziano "indizi gravi, precisi e concordanti, emergenti da un magazzino inattendibile e da gravi manchevolezze accertate nelle scritture contabili e nei documenti fiscali"

L'Agenzia aveva (ed ha) la possibilità di scegliere fra due tipi di accertamento: sintetico oppure analitico e - non ultimo - il riscontro bancario.

Deve, inoltre, evidenziare che nella dizione relativa all'attività esercitata dal contribuente "commercio al dettaglio di confezioni per adulti" rientra anche esercitata dal contribuente di vendita di abbigliamento "casual", ma un conto è vendere un completo, altro è quello di vendere un jeans, la cui % di ricarico indicata e documentata dal contribuente appare veritiera.

Anche la ricostruzione sintetica dei redditi del contribuente, alla luce della documentazione bancaria tardivamente prodotta (in sede di contenzioso e che si assume essere reale), pur non costituendo un asse portante dell'avviso di accertamento, se presentata a suo tempo all'ufficio, avrebbe forse potuto evitare l'emissione dell'avviso di accertamento.

Quindi, anche a mente della sentenza della Corte di cassazione 26388/2005 e 19632/2009, la Commissione non ritiene che ricorrano le condizioni per l'accertamento e cioè che le circostanze fossero gravi, precise e concordanti, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere riformata e l'avviso di accertamento annullato.

Le spese seguono la soccombenza che dovrebbero essere liquidate al contribuente, ma che non liquida. Ritiene, come detto, che se lo stesso contribuente avesse - quanto meno - depositando copia della richiesta presentata alla propria banca a dimostrazione dei

titoli/dividendi percepiti (e facendo seguire copia delle contabili quando ne fosse venuto in possesso), avrebbe (forse) permesso di giustificare sia l'acquisto della vettura da 50.000 euro - data in uso al figlio - ivi compreso il suo mantenimento, sia il proprio tenore di vita e (forse) evitare l'emissione dell'avviso di accertamento.

P.Q.M.

la Commissione, in

RIFORMA

della sentenza impugnata ed in

ACCOGLIMENTO

dell'appello

DICHIARA

la nullità dell'avviso di accertamento. Spese compensate.